

### RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 3 al 7 maggio 1990)

#### INDICE

ANDREINI: sulle informazioni riservate richieste dal provveditore agli studi di Rovigo ai presidi ed ai direttori didattici della provincia in ordine a studenti e docenti eventualmente sospettati di far uso di droghe (4-04564) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i> )	Pag. 3239	mento dei vigili del fuoco di Legnago (Verona) (4-03949) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i> )	Pag. 3242
BATTELLO, SPETIČ: per un intervento volto alla tutela della minoranza slovena in Friuli-Venezia Giulia, anche in relazione al caso occorso al vice sindaco del comune di Doberdò del Lago (Gorizia) (4-03402) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i> )	3239	FLORINO: per la riapertura delle indagini sull'omicidio di Carlo Bustelli, figlio del gestore di un <i>pub</i> napoletano, anche in relazione allo sconcerto suscitato nell'opinione pubblica dall'arresto e dal successivo proscioglimento in sede processuale dei presunti colpevoli di questo e di altri efferati delitti (4-02471) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i> )	3243
FERRARA Pietro: per l'adozione di provvedimenti volti a garantire una maggiore sollecitudine nelle procedure previste per il riconoscimento dell'invalidità civile (4-04107) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i> )	3240	GIANOTTI: per un chiarimento in merito alle condizioni di collocamento sul mercato finanziario delle azioni della società immobiliare Miller & Benson (4-03950) (risp. CARLI, <i>ministro del tesoro</i> )	3244
FILETTI: sulle iniziative che si intende assumere in relazione all'illegittimità del trasferimento dei dirigenti sindacali della CISNAL Florindo Rando e Angelo Rauccio, in servizio presso il distaccamento dei vigili del fuoco Ostiense a Roma (4-04116) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i> )	3241	GOLFARI: per un intervento volto a garantire l'avvio di lavori di sistemazione definitiva della ex cava Rovelli in località Chiuso (Como) (4-04698) (risp. PRANDINI, <i>ministro dei lavori pubblici</i> )	3246
FILETTI, GRADARI: per il completamento dei lavori della nuova sede del distacca-		GRADARI: sul ventilato trasferimento dell'ispettorato interregionale dei vigili del fuoco dall'attuale sede di Padova (4-02733) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i> )	3247

7 MAGGIO 1990

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 96

<p>GUIZZI: sullo stato di degrado dell'istituto d'arte di Torre del Greco (Napoli) (4-04450) (risp. MATTARELLA, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) Pag. 3248</p>	<p>Città di Castello (Perugia) (4-02711) (risp. CARLI, <i>ministro del tesoro</i>) Pag. 3257</p>
<p>IMPOSIMATO: sulle inchieste avviate in merito alle assunzioni effettuate dalla SEPSA a Napoli ed al ferimento del giovane disoccupato Luigi Lieto (4-03091) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>) 3249</p>	<p>sugli intendimenti del Governo in merito al riordino del settore postale, con particolare riferimento alla gestione ed all'ammmodernamento dei servizi (4-03849) (risp. MAMMI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 3259</p>
<p>INNAMORATO, FERRARA Pietro: per un intervento volto a risolvere il problema dell'artificiosa concentrazione delle nascite nelle località sedi di presidi ospedalieri (4-04097) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>) 3250</p>	<p>per il riconoscimento delle mansioni superiori svolte dall'impiegato dell'ispettorato prima zona dell'ASST di Venezia, Emanuele Rossi (4-03855) (risp. MAMMI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 3266</p>
<p>MANIERI, PULLI: sull'emanazione del decreto che consente alle regioni di attivare mutui per eliminare i disavanzi delle USL per gli esercizi 1987-88 (4-04462) (risp. CARLI, <i>ministro del tesoro</i>) 3251</p>	<p>PONTONE: sul deposito in diverse banche e sulla mancata utilizzazione dei fondi assegnati al comune di Laviano (Salerno) per la ricostruzione post-terremoto (4-02816) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>) 3268</p>
<p>NATALI: sui provvedimenti che si intende assumere per ovviare alle carenze di personale e di attrezzature presso il servizio di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'ospedale San Giovanni di Roma (4-01934) (risp. GARAVAGLIA, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 3252</p>	<p>SIGNORELLI: sui motivi della esclusione del personale insegnante di cui all'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 121, dai benefici previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 (4-04380) (risp. MATTARELLA, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) 3269</p>
<p>PERUGINI: per una diversa organizzazione dei collegamenti ferroviari tra Roma ed alcune località della Calabria (4-01072) (risp. BERNINI, <i>ministro dei trasporti</i>) 3254</p>	<p>SPECCHIA: per il ripristino della normale attività didattica nell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Ceglie Messapico (Brindisi) (4-03954) (risp. MATTARELLA, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) 3270</p>
<p>PIERRI: per un intervento volto a garantire il rispetto dei principi di democrazia da parte del sindaco del comune di Balvano (Potenza), con particolare riferimento all'atteggiamento nei confronti degli assessori Caniano e Simone (4-02338) (risp. GAVA, <i>ministro dell'interno</i>) 3255</p>	<p>VIGNOLA ed altri: per un intervento volto a garantire la effettiva tutela giurisdizionale per il personale civile assunto presso organismi militari della Comunità atlantica operanti nel territorio nazionale (4-03996) (risp. VITALONE, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 3271</p>
<p>PINNA ed altri: sull'incorporazione della società Telesistemi Intercontinentali di Napoli nella concessionaria Italcable (4-01527) (risp. MAMMI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 3256</p>	<p>VISIBELLI: sulle modalità con le quali viene effettuata annualmente la distribuzione degli elenchi telefonici (4-02918) (risp. MAMMI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 3274</p>
<p>POLLICE: per la predisposizione di un'ulteriore ispezione da parte della Banca d'Italia sulla gestione della Cassa di risparmio di</p>	<p>per un intervento volto a dotare l'Escopost-Escoradio della Puglia degli uomini e dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali (4-04039) (risp. MAMMI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 3275</p>

ANDREINI. - *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* -

Premesso:

che il provveditore agli studi di Rovigo si è rivolto ai presidi e ai direttori didattici della provincia per chiedere informazioni riservate sugli studenti, gli alunni, il personale docente e non per sapere se nel 1989 siano stati «individuati o sospettati di fare uso anche occasionalmente di droghe»;

che l'iniziativa corrisponde «ad analogia richiesta della prefettura»;

che i dati dovevano essere forniti entro il 28 febbraio 1990,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri siano stati informati dell'iniziativa, se abbiano dato il loro assenso, se la schedatura sia stata concordata nell'ambito governativo; in caso contrario, come valutino tale discutibile e grave decisione e come intendano intervenire per ripristinare una corretta gestione della scuola polesana.

(4-04564)

(14 marzo 1990)

RISPOSTA. - L'iniziativa, lamentata dall'onorevole interrogante, è stata promossa dal provveditore agli studi di Rovigo nell'ambito della propria discrezionalità e nell'esercizio delle rispettive autonome funzioni amministrative.

Non risulta, infatti, che il prefetto di Rovigo abbia mai richiesto a quell'ufficio l'acquisizione di elementi informativi circa persone o studenti, dediti al consumo di sostanze stupefacenti presso le strutture scolastiche della provincia.

*Il Ministro dell'interno*

GAVA

(3 maggio 1990)

BATTELLO, SPETIČ. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che il 25 aprile 1989 Dario Legisa, vice sindaco di Doberdò del Lago (provincia di Gorizia), munito di fascia tricolore in rappresentanza del sindaco, dopo aver svolto onoranze davanti al monumento ai caduti partigiani nelle frazioni di Marcottini e Palchise - mentre stava per rendere analoghe onoranze nella frazione di Jamiano pronunciando (come già fatto nel corso delle precedenti cerimonie) frasi di circostanza in lingua slovena e italiana - venne avvicinato dal brigadiere della stazione dei carabinieri di quella località, il quale gli intimò di non parlare sloveno senza aver prima parlato in italiano;

che mai in passato ciò è accaduto, sempre essendo avvenuto che, senza impedimento alcuno, il rappresentante del comune abbia potuto esprimersi nella lingua della stragrande maggioranza della popolazione del luogo, oltre che nella lingua ufficiale della Repubblica,

gli interroganti chiedono di sapere se, verificati i fatti, il Ministro in indirizzo non ritenga di assumere opportune iniziative per garantire pienezza di diritti anche ai cittadini italiani di lingua slovena, comunque attivandosi per evitare che - significativamente innovando in una ormai radicata consuetudine (è noto che manca tuttora una legge di tutela della minoranza slovena) - si ripetano analoghe umilianti intimidazioni, che mortificano la rappresentanza elettiva dei comuni maggioritariamente abitati da popolazione di lingua slovena.

(4-03402)

(23 maggio 1989)

RISPOSTA. - Nel corso delle cerimonie cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti, il comandante della stazione dei carabinieri di Doberdò del Lago si limitava ad invitare, in maniera informale, il vicesindaco di quel comune ad esprimersi pubblicamente, quale rappresentante del Governo, prima in italiano e poi in sloveno.

L'intervento effettuato sulla base del disposto dell'articolo 18 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, trovava peraltro pronta adesione e non provocava obiezioni da parte dei presenti, quasi tutti appartenenti al gruppo etnico sloveno.

*Il Ministro dell'interno*

GAVA

(3 maggio 1990)

FERRARA Pietro. - *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* - Premesso che in alcune province dell'Italia da qualche anno non operano più le commissioni sanitarie per il riconoscimento dell'invalidità civile e quindi le domande sono ferme all'anno 1986;

considerato:

che un altro grave ritardo si accumula anche dopo l'accertamento medico delle reali condizioni di invalidità per la lentezza burocratica degli uffici della prefettura e stante ora le pratiche arretrate degli uffici provinciali del tesoro;

che sono spesso necessari quattro o cinque anni di attesa per ottenere la pensione di invalido civile o l'indennità di accompagnamento (vi sono stati casi paradossali come quello di persone che hanno ottenuto il decreto per l'indennità di accompagnamento solo dopo la morte);

che molti interessati, oltre ad essere di malferma salute, sono molto avanzati negli anni e quindi ad alto rischio di decesso e per costoro il sussidio, spesso, si risolve nella liquidazione agli eredi dei ratei maturati e non riscossi;

che questi poveri sventurati, nella speranza di veder accorciati i tempi della definizione e della liquidazione delle loro spettanze, sono

costretti a rivolgersi, con tutte le conseguenze di natura morale e materiale, a persone che talvolta sono dei veri e propri maneggioni e faccendieri,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda assumere in merito a tutto ciò per porre termine ad una assurda ed incresciosa situazione e per ridare ai cittadini, soprattutto a quelli più esposti socialmente, la possibilità di avere fiducia nelle istituzioni, per le quali si invoca trasparenza, efficienza, dedizione.

(4-04107)

(16 novembre 1989)

RISPOSTA. - Si risponde anche a nome del Ministro del tesoro.

Il problema, segnalato dall'onorevole interrogante, tocca solo in parte le responsabilità che fanno capo a questo Ministero in quanto, com'è noto, l'intera materia degli accertamenti sanitari delle minorazioni civili è stata attribuita, in virtù di una recente normativa, alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, recentemente istituite.

Relativamente a tale aspetto, si ritiene quindi opportuno attendere la piena e completa applicazione delle nuove disposizioni di legge prima di poter procedere ad una valutazione misurata dell'efficacia del nuovo regime rispetto agli obiettivi di politica sociale, auspicata dall'onorevole interrogante.

Quanto, invece, ai profili che incidono in maniera più specifica nelle attribuzioni di questo Ministero, va doverosamente rilevato come gli inconvenienti, lamentati dall'onorevole interrogante, sono sostanzialmente riconducibili al costante sensibile aumento delle istanze di concessione delle provvidenze economiche in favore dei minorati civili a fronte della esiguità delle dotazioni organiche del personale addetto allo specifico servizio presso le prefetture.

Per far fronte a tale situazione, questo Ministero ha sensibilizzato tutte le prefetture ad adottare le necessarie misure organizzative, compatibilmente con le risorse disponibili.

È stato, inoltre, potenziato l'intero sistema informativo che ha consentito di raddoppiare il numero delle posizioni comunicate dalle prefetture.

Si assicura comunque l'onorevole interrogante che il problema viene seguito con la massima attenzione da questo Ministero il quale non trascurerà di promuovere ogni iniziativa utile a consentire un sempre migliore funzionamento di tutto il complesso sistema della erogazione delle provvidenze economiche ai minorati civili.

*Il Ministro dell'interno*

GAVA

(3 maggio 1990)

---

FILETTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che in violazione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 269 del 1987 e della più ampia tutela derivante dalla legge

n. 300 del 1970 è stato disposto dall'ingegnere Chiucini, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Roma, il trasferimento ad altra sede (Colleferro) dei dirigenti sindacali della CISNAL Rando Florindo e Rauccio Angelo, in servizio presso il distaccamento Ostiense (Roma);

che la segreteria nazionale della CISNAL vigili del fuoco ha formalmente provveduto alla impugnativa dinnanzi al TAR del provvedimento assunto in violazione di legge nonchè alla denuncia del comandante Chiucini per le responsabilità già emerse a suo carico e per quelle ipotizzabili e da accertare da parte dell'autorità giudiziaria,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per l'autotutela della pubblica amministrazione e la cessazione dello stato di notevole danno per la CISNAL.

(4-04116)

(22 novembre 1989)

RISPOSTA. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il trasferimento del personale, lamentato dall'onorevole interrogante, è stato disposto dal comandante provinciale dei vigili del fuoco di Roma per sopperire alle esigenze del distaccamento di Colleferro, il cui organico risulta obiettivamente carente rispetto agli effettivi compiti da espletare, peraltro accresciuti dalla presenza, nel territorio comunale, di un impianto industriale.

Nella circostanza, si è quindi ritenuto di dover attingere le unità necessarie al distaccamento Ostiense, il più dotato di personale, nel territorio provinciale, insieme al presidio Tuscolano II.

L'esigenza di dover ricorrere, peraltro, a movimenti di personale era stata riconosciuta dalle stesse organizzazioni sindacali in occasione della contrattazione decentrata.

In ogni caso, il trasferimento ha avuto un'efficacia temporale limitata subordinatamente alle cause obiettive di forza maggiore che lo avevano reso necessario e indispensabile.

Sta di fatto che le aspirazioni degli interessati sono state tenute nella massima considerazione dal comando provinciale dei vigili del fuoco, mediante l'assegnazione dei due dipendenti in sedi di loro gradimento.

Il signor Florindo Rando è stato infatti restituito al distaccamento di provenienza, mentre il signor Angelo Rauccio è stato assegnato, come richiesto, al distaccamento Prati.

Si assicura comunque l'onorevole interrogante che questo Ministero garantisce sempre il massimo rispetto dei diritti di libertà sindacale, riconosciuti a tutte le proprie componenti della normativa vigente.

*Il Ministro dell'interno*

GAVA

(3 maggio 1990)

FILETTI, GRADARI. - *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* - Premesso:

che da oltre tre anni risultano bloccati i lavori di costruzione della nuova sede del distaccamento di Legnago (Verona);

che le strutture, già realizzate al rustico, stanno subendo un degrado che rischia di accrescere notevolmente i costi di completamento delle opere previste inizialmente;

che le condizioni operative dell'attuale sede del distaccamento di Legnago sono state dichiarate inigieniche dall'ispettore della competente USL che le ha ispezionate;

che esistono, pertanto, fattori di notevole rischio sia per gli addetti che per i servizi espletati;

che la rappresentanza sindacale della CISNAL da tempo ha tentato di sensibilizzare al problema gli organi locali competenti,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per rimuovere gli ostacoli d'ordine amministrativo e/o economico che, a tutt'oggi, hanno impedito il regolare completamento dei lavori.

(4-03949)

(18 ottobre 1989)

**RISPOSTA.** - Si risponde anche a nome del Ministro dei lavori pubblici.

A seguito dello stanziamento di 350 milioni di lire per il completamento della costruzione della nuova sede del distaccamento dei vigili del fuoco di Legnago (Verona), il provveditorato regionale alle opere pubbliche del Veneto ha formalmente approvato il relativo progetto.

Si provvederà ora ad esperire la procedura di appalto dei lavori.

*Il Ministro dell'interno*

GAVA

(3 maggio 1990)

**FLORINO.** - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il 25 ottobre 1987 nel *pub* sito in via Cesare Rosaroll (Napoli) il figlio del gestore, Carlo Bustelli, di anni 15, veniva barbaramente assassinato per un regolamento di conti tra spacciatori di droga;

che la polizia, su testimonianza di un certo Grimaldi, legato agli ambienti dello spaccio, arrestò un certo Pasquale Capasso;

che lo stesso fu condannato in primo grado a 28 anni di reclusione;

che successivamente, per la ritrattazione del teste in appello, il Capasso è stato assolto con formula dubitativa;

che l'opinione pubblica già sconvolta dal delitto è rimasta sconcertata dall'epilogo di questa vicenda;

che è opinione diffusa nella città che la delinquenza organizzata, adottando nuove strategie nel pilotare delitti, getti in pasto alla polizia e alla magistratura elementi estranei agli stessi, con alibi che vengono alla luce successivamente, depistando così per anni le indagini da delitti efferati e consentendo l'immunità dei responsabili,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda, alla luce di quanto esposto, previ accertamenti, richiamare gli organi inquirenti e giudiziari a svolgere indagini minuziose ed accurate su tali omicidi;

quali urgenti interventi si intenda predisporre per la riapertura delle indagini sul delitto in questione e per la individuazione dei colpevoli.

(4-02471)

(17 novembre 1988)

RISPOSTA. - Com'è noto all'onorevole interrogante, sulla vicenda segnalata nell'interrogazione si è pronunciata la corte d'assise di Napoli con sentenza del 3 febbraio 1988.

Le conclusioni dell'autorità giudiziaria non escludono, comunque, che da parte degli organi investigativi si possa giungere, nell'esercizio dell'ordinaria attività di prevenzione, a nuovi elementi di fatto tali da rendere possibile una riapertura delle indagini.

*Il Ministro dell'interno*

GAVA

(3 maggio 1990)

GIANOTTI. - *Al Ministro del tesoro.* - Per sapere se sia a conoscenza del fatto, riferito dalla stampa, che il gruppo GIMA del torinese Gianmauro Borsano ha lanciato nei giorni scorsi il collocamento sul mercato finanziario del 49 per cento delle azioni della società immobiliare Miller & Benson a condizioni singolari. Infatti coloro che acquisteranno azioni della Miller & Benson avranno l'opportunità di sottoscrivere finanziamenti fruttiferi per la medesima società a tassi d'interesse del 16 per cento per finanziamenti ad un anno e del 17,5 per cento per finanziamenti a cinque anni.

Si fa presente che, secondo fonti di stampa, agli agenti che venderanno tali titoli sarebbero corrisposte le seguenti provvigioni: l'1,5 per cento sulle azioni Miller & Benson e lo 0,4 per cento per finanziamenti fruttiferi a sei mesi fino al 6 per cento per finanziamenti fruttiferi a cinque anni; si tratta di provvigioni assolutamente abnormi.

Si chiede inoltre di sapere se, di fronte a tante situazioni di sofferenza di società che hanno emesso titoli atipici, il Ministro in indirizzo non ritenga di chiedere alla Consob informazioni precise sull'operazione summenzionata e se, più in generale, non ritenga di dettare norme più severe in un campo dove troppe sono state le scorriere.

(4-03950)

(18 ottobre 1989)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il collocamento sul mercato finanziario delle azioni della società Miller & Benson.

Al riguardo, si fa presente che la predetta società, facente capo alla «GIMA spa», è stata autorizzata, con decreto del Ministro del tesoro, in

data 10 maggio 1989, ai sensi della legge n. 281 del 1985, nonché dalla Banca d'Italia, ai sensi della legge bancaria, ad aumentare il capitale ai fini dell'ammissione delle proprie azioni alle negoziazioni al mercato ristretto presso la Borsa valori di Torino. Per quanto concerne, invece, la sottoscrizione di «finanziamenti fruttiferi», cui si fa riferimento nel testo parlamentare, si precisa che degli stessi non viene fatta menzione né nel verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 24 febbraio 1989, che ha deliberato il citato aumento di capitale, né nella documentazione allegata all'istanza.

La Banca d'Italia ha fatto, altresì, presente di aver avuto notizia dalla Consob che la Miller & Benson ha offerto agli azionisti la facoltà di concludere contratti di finanziamento senza limiti d'importo, contro rilascio di «certificati di mutuo» o «attestazioni di finanziamento». In relazione a tale operazione, che potrebbe risultare elusiva della legislazione in materia di controlli sull'offerta pubblica di valori mobiliari, la società è stata invitata a fornire dettagliate informazioni.

La Banca d'Italia, inoltre, ha segnalato che la «Bofina spa», del gruppo «GIMA» fino al 1988, società ammessa alle negoziazioni al mercato ristretto della Borsa valori di Torino, avente come oggetto sociale l'erogazione di finanziamenti, ha presentato una richiesta, ai sensi della legge bancaria, per l'emissione di un prestito obbligazionario. In ordine a tale richiesta, la Banca d'Italia ha ritenuto di approfondire i vari aspetti inerenti alla raccolta di risparmio tra il pubblico da parte di società che svolgono attività di erogazione creditizia.

La menzionata società, in data 27 dicembre 1989, ha trasmesso alla Consob una comunicazione recante l'aggiornamento del prospetto informativo, ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 giugno 1974, n. 216, per l'offerta di sottoscrizione al pubblico di azioni ordinarie con opzione, per i possessori di azioni, di finanziamento fruttifero dai soci.

In ordine a tale operazione, l'organo di vigilanza ha osservato che la determinazione assunta di circoscrivere il novero dei potenziali sottoscrittori dell'operazione nell'ambito sociale non si riflette sulle caratteristiche effettive dell'operazione, che consentirebbe un accesso al risparmio di credito presso una pluralità illimitata di soggetti, potenzialmente sottoscrittori delle azioni della Miller & Benson.

In proposito, la Banca d'Italia ritiene che le forme di acquisizione di disponibilità prospettate con modalità tali da risultare aperte all'accettazione di chiunque, in particolare, per la diffusione della proposta ovvero per l'opportunità offerta di diventare soci per depositare risparmio, potrebbero configurare l'ipotesi di abusiva raccolta, prevista dall'articolo 96 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, per quanto concerne la nozione di «pubblico», si richiama la sentenza del marzo 1988, con la quale la Suprema Corte a sezioni unite civili ha affermato che trasmigra dal privato al pubblico la raccolta di risparmio da parte di una società che si rivolga ad un numero di persone potenzialmente vasto, come nel caso in cui la qualità di socio possa essere assunta senza discriminazioni e sia acquisibile da una pluralità di soggetti.

In relazione a quanto precede, la Banca d'Italia e la Consob hanno comunicato alla società Miller & Benson che l'operazione in questione non può essere realizzata.

*Il Ministro del tesoro*  
CARLI

(4 maggio 1990)

GOLFARI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che la ex cava Rovelli in località Chiuso del comune di Lecco è stata oggetto, nel 1985, di un intervento urgente in base alla legge 21 novembre 1985, n. 622, per 2 miliardi di lire, disposto dal ministro *pro tempore* Zamberletti;

che, in concomitanza con il disastro Valtellina, nell'autunno 1987, il ministro *pro tempore* Gaspari ha disposto un altro finanziamento di risanamento dello stesso costone roccioso incombente sull'abitato per 6 miliardi di lire;

che, tamponato il primo rischio, la ex cava è stata lasciata nelle condizioni originarie provocando disagio alla popolazione e in particolare alla sottostante impresa Pozzi che occupa 50 dipendenti;

che, nonostante precedenti pressanti appelli ai Ministri dei lavori pubblici e della protezione civile, la situazione della ex cava attende ancora di essere affrontata con un progetto organico di lavori che il provveditorato alle opere pubbliche di Milano non ha ancora avviato dopo quasi 5 anni di attesa e nonostante l'esistenza del finanziamento;

che, anzi, lo stesso finanziamento è già stato decurtato di 670 milioni destinati ad altra opera, con una procedura che l'interrogante giudica discutibile;

che, con lettera del 20 ottobre 1989, il provveditore alle opere pubbliche di Milano assicurava l'interrogante che i tempi tecnici ancora occorrenti sarebbero stati «una sessantina di giorni»,

tutto ciò premesso e considerato, si interroga il Ministro dei lavori pubblici per conoscere i motivi reali di questo incredibile ritardo nell'esecuzione di un'opera ritenuta urgente dalla protezione civile che ha già causato notevoli disagi e concreti danni ai residenti, già sfollati con ordinanza sindacale, compresa la ditta Pozzi che potrebbe rivalersi del rilevante danno subito con spese a carico dell'erario.

(4-04698)

(10 aprile 1990)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione sopra specificata, si comunica che successivamente alla erogazione, ai sensi della legge 21 novembre 1985, n. 682, di un finanziamento urgente di 2 miliardi, è stata approvata nel maggio 1986 la perizia dell'importo di lire 1.074.000.000. I relativi lavori, assegnati in concessione alla Edilvie srl di Tortona, e già ultimati, hanno costituito un primo stralcio del progetto generale predisposto dal concessionario stesso per un importo di lire 7.800.000.000.

Con ordinanza del Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile 18 novembre 1987, n. 1258/FPC, sono stati assegnati altri 6 miliardi.

L'impresa Edilvie srl, concessionaria anche delle opere di secondo stralcio, ha presentato un progetto di spesa per lire 5.330.000.000, con una economia, rispetto alla somma assegnata, di lire 670.000.000.

È in via di conclusione la fase amministrativa di impegno dell'anzidetta somma, per cui la consegna dei lavori avverrà quanto prima.

Per quanto riguarda l'utilizzazione di parte dei fondi originariamente destinati alla «ex cava Rovelli» per la esecuzione di interventi in altre località, si rende noto che con voto n. 39 del 21 luglio 1988 il comitato tecnico amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche di Milano ha espresso parere favorevole all'utilizzazione della accertata economia di lire 670.000.000 per l'esecuzione dei lavori di consolidamento del fronte dell'ex cava Leorca sempre in territorio del comune di Lecco, dopo che il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile aveva da parte sua autorizzato l'utilizzazione di tale economia.

*Il Ministro dei lavori pubblici*  
PRANDINI

(2 maggio 1990)

GRADARI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che la sede dell'ispettorato interregionale dei vigili del fuoco per le regioni Veneto e Trentino-Alto Adige venne scelta in Padova per soddisfare esigenze di ufficio e, in modo particolare, per assicurare una più facile collaborazione e un maggiore coordinamento con altri enti statali nell'espletamento dei soccorsi nel campo della protezione civile;

che, poichè l'ispettorato non comprende più la regione Friuli-Venezia Giulia, Padova è più baricentrica rispetto ai nove comandi provinciali dei vigili del fuoco;

che recentemente (giugno 1986) l'ufficio ispettorato è stato trasferito in un nuovo edificio, con migliore collocazione dei servizi e un canone di affitto vantaggioso, e si è provveduto a modernizzare gli impianti con non indifferente impiego di risorse,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda al vero che si ipotizzi (o si sia deciso) il trasferimento dell'ispettorato a Mestre e quali motivazioni lo giustifichino;

se sia vero che l'eventuale nuova sede, presso la costruenda sede di servizio del locale distaccamento dei vigili del fuoco, comporterà volumi e spazi inferiori agli attuali;

se sia vero che l'eventuale nuova sede sarà dislocata in zona periferica non facilmente raggiungibile e quindi logisticamente precaria;

quali decisioni si assumeranno in merito alla realizzazione di un locale CED nella attuale sede dell'ispettorato a Padova;

come si ritenga di affrontare il problema del personale, in buona parte non disposto al trasferimento per motivi familiari ed economici; se si pensi, conseguentemente, di dover disporre nella nuova sede, almeno in una fase iniziale, di personale sprovvisto della necessaria esperienza e professionalità in un settore di così grande delicatezza.

(4-02733)

(24 gennaio 1989)

RISPOSTA. - La realizzazione della nuova sede dell'ispettorato interregionale dei vigili del fuoco del Veneto e del Trentino-Alto Adige è stata decisa per consentire una migliore gestione e funzionalità del servizio.

Infatti, nella nuova sede, ubicata nei pressi della tangenziale e quindi facilmente raggiungibile da tutto il personale dei comandi dei vigili del fuoco della regione, saranno riunificate le officine, il magazzino regionale, i nuclei sommozzatori e radio e gli uffici dell'ispettorato.

È stato previsto anche, d'intesa con i responsabili dell'Azienda di trasporto (ACTV), il prolungamento delle linee del servizio urbano sino al nuovo complesso.

Il personale da destinare alla nuova sede sarà assunto *ex novo*, fatta eccezione per quei dipendenti che si dichiareranno disponibili al trasferimento da Padova a Mestre.

Il personale non disponibile potrà trovare sistemazione presso il comando provinciale di Padova.

*Il Ministro dell'interno*

GAVA

(3 maggio 1990)

GUIZZI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che nei giorni scorsi i giovani dell'istituto d'arte di Torre del Greco hanno organizzato una protesta cittadina, denunciando le condizioni di precarietà in cui esso versa, sia per quanto riguarda la carenza di aule, sia, soprattutto, per la inadeguatezza dell'impianto elettrico (un giornale titolava «In classe col cappotto») che determina frequenti *black out* anche ai laboratori, rendendoli in tal modo a rischio, l'interrogante chiede di sapere:

quali ragioni ostino per l'installazione di una cabina elettrica, necessaria per potenziare l'impianto;

quali iniziative si intenda prendere per riportare alla normalità la vita dell'istituto, unico nel suo genere in Campania.

(4-04450)

(20 febbraio 1990)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno premettere che questo Ministero, pur preoccupato acchè alle singole scuole siano assicurati i servizi e le strutture idonei a renderne possibile e confortevole il funzionamento, si

trova nell'impossibilità di adottare direttamente i necessari interventi, tenuto conto che i relativi adempimenti sono devoluti, ai sensi della vigente normativa, ai competenti enti locali.

Nel caso specifico, peraltro, i problemi che penalizzano l'istituto d'arte di Torre del Greco, e in particolare quelli attinenti alla scarsa idoneità dell'impianto elettrico, sono stati puntualmente segnalati alla locale amministrazione comunale per il tramite del provveditore agli studi di Napoli.

Tale amministrazione, dal proprio canto, risulta essersi già adoperata presso l'Enel per ottenere l'installazione di una nuova cabina elettrica, così come proposto anche dall'onorevole interrogante, al fine di consentire al suddetto istituto di far fronte, in particolare nei periodi invernali, al sovraccarico di energia necessario per il corretto funzionamento degli impianti e delle attrezzature di cui la scuola dispone.

Per la realizzazione dell'iniziativa si è tuttora in attesa che la competente sovrintendenza per i beni culturali e ambientali - cui è stata rivolta, a cura della stessa amministrazione comunale, apposita e tempestiva richiesta - conceda il proprio assenso, atteso che i lavori da eseguire prevedono modifiche ambientali, nel contesto di una struttura scolastica sottoposta a vincolo.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
MATTARELLA

(30 aprile 1990)

IMPOSIMATO. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Per conoscere:

se siano stati identificati gli autori del ferimento del giovane disoccupato del Movimento di lotta per il lavoro Luigi Lieto, gambizzato il 22 marzo 1989 davanti al Jolly Hotel di Napoli;

se siano state avviate indagini sulle scorrette assunzioni eseguite dalla SEPSA e nelle aziende municipalizzate.

(4-03091)

(29 marzo 1989)

RISPOSTA. - Si risponde anche a nome del Ministro di grazia e giustizia.

Sull'episodio cui fa riferimento l'onorevole interrogante sono state avviate accurate indagini, che proseguono attivamente in ogni direzione ma che, pur non tralasciando alcun indizio utile, non hanno ancora consentito l'individuazione dei responsabili.

Inoltre, in ordine alle asserite irregolarità nelle procedure di assunzione adottate dalla SEPSA, il nucleo di polizia giudiziaria dei carabinieri di Napoli ha compiuto approfonditi accertamenti, riferendone alla procura della Repubblica di Napoli, che ha chiesto al giudice per le indagini preliminari l'archiviazione del relativo fascicolo processuale.

*Il Ministro dell'interno*  
GAVA

(3 maggio 1990)

INNAMORATO, FERRARA Pietro. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere se non intenda prendere idonee iniziative per dare soddisfacente soluzione al problema dell'artificiosa concentrazione delle nascite nelle località sedi di presidi ospedalieri, che da qualche tempo determina la conseguente natalità zero delle località contermini, che sono prive di dette strutture sanitarie. Infatti, a differenza di quanto avveniva nei decenni passati, quando era frequente il parto in casa, attualmente i nuovi nati non vengono iscritti all'anagrafe di residenza dei genitori, bensì a quella del comune di appartenenza della clinica o dell'ospedale presso il quale la madre viene assistita durante il parto. Il fenomeno assume ormai proporzioni considerevoli, anche per l'elevato numero di piccoli comuni che, per le loro esigue dimensioni demografiche, non sono sedi di ospedali, nè di USL. Nell'ambito del complesso dei comuni italiani esso richiede una soluzione, che, salvaguardando il diritto della puerpera a farsi assistere nella struttura sanitaria che ritiene più adatta alle sue esigenze, concili l'opportunità che il comune di sua residenza - specie se contermini di quello sede della struttura ospedaliera - non sia privato di quelle natalità che di fatto ad esso appartengono, perchè subito prima del parto la madre, e, subito dopo il parto, insieme con il figlio, appena nato, vi hanno residenza.

Considerato che l'attuale sistema di iscrizione anagrafica determina spaesamento, annullamento di radici storiche, di luoghi, di nomi di famiglie e di cose, che conservano una propria ragione d'essere;

atteso che la nascita negli ospedali avviene come fatto «accidentale» e che le strutture sanitarie, come «zona franca», sono al servizio non solo del paese che le ospita, bensì della comunità del comprensorio,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per non privare del diritto di essere cittadini del proprio piccolo paese quei nascituri che solo per circostanze forzate dalla ubicazione delle strutture sanitarie vengono messi al mondo in località diverse da quelle naturali.

(4-04097)

(15 novembre 1989)

RISPOSTA. - Il vigente regolamento anagrafico, approvato con decreto presidenziale 30 maggio 1989, n. 223, all'articolo 7, comma a), dispone che i nuovi nati vengano iscritti nei comuni ove sono iscritti i genitori, oppure ove risulta iscritta la madre, qualora i genitori siano registrati in anagrafi diverse.

La situazione segnalata dagli onorevoli interroganti non attiene, pertanto, alle procedure previste dalla normativa vigente in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.

L'intervento legislativo auspicato dagli onorevoli interroganti si riferisce all'ordinamento dello stato civile, dettato dal regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, la cui revisione non rientra tra le iniziative di competenza diretta di questo Ministero.

*Il Ministro dell'interno*

GAVA

(3 maggio 1990)

MANIERI, PULLI. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso:

che l'articolo 4 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito con modificazioni dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, ha stabilito, al secondo comma, le norme che consentono di eliminare in parte i disavanzi delle unità sanitarie locali per gli esercizi 1987 e 1988;

che alla lettera *a)* del comma 2 del predetto decreto-legge è stabilito che le regioni potevano attivare, entro il 31 dicembre 1989, mutui con la Cassa depositi e prestiti nella misura massima del 20 per cento del disavanzo presunto risultante dalle documentazioni contabili delle unità sanitarie locali per ciascuno degli anni 1987 e 1988;

che con la lettera *b)* dello stesso comma 2 del predetto articolo si attribuiva alle regioni la possibilità di attivare mutui nell'anno 1990 per eliminare una ulteriore quota pari al 35 per cento dei disavanzi citati;

che tali mutui possono essere contratti con le aziende e gli istituti di credito individuati con decreto del Ministro del tesoro,

gli interroganti chiedono di sapere se tale decreto sia stato emanato e pubblicato onde consentire alle USL di alleviare almeno in parte il gravissimo disagio che si registra ormai per via dei larghissimi disavanzi accumulati negli anni 1987-1988 a causa delle larghe e ripetute sottostime del fondo sanitario nazionale che non ha consentito di distribuire le risorse necessarie a coprire la spesa corrente a mano a mano che andava maturando.

(4-04462)

(20 febbraio 1990)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere quali mutui siano stati concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, recante disposizioni per eliminare, in parte, i disavanzi delle unità sanitarie locali.

Al riguardo, si fa presente che la Cassa depositi e prestiti ha riferito che la situazione delle pratiche relative alle richieste di finanziamento pervenute dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi del menzionato articolo 4, è la seguente:

Valle d'Aosta	lire 8.673.000.000	in istruttoria;
Piemonte	lire 84.415.000.000	in istruttoria;
Lombardia	lire 330.000.000.000	concesso;
Provincia Autonoma di Trento	lire 19.392.000.000	adesione di massima;
Friuli-Venezia Giulia	lire 47.581.000.000	in istruttoria;
Veneto	lire 254.000.000.000	in attesa deliberazioni consiglio amministrazione;
Liguria	lire 67.184.000.000	in attesa deliberazioni consiglio amministrazione;
Emilia-Romagna	lire 272.923.000.000	concesso;
Toscana	lire 251.707.000.000	in attesa deliberazioni consiglio amministrazione;

7 MAGGIO 1990

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 96

Marche	lire 113.838.000.000	in attesa deliberazioni consiglio amministrazione;
Umbria	lire 44.840.000.000	concesso;
Abruzzo	lire 56.409.000.000	in istruttoria;
Molise	lire 11.206.000.000	adesione;
Puglia	lire 227.000.000.000	concesso;
Basilicata	lire 21.276.000.000	concesso;
Sicilia	lire 342.769.000.000	concesso.

*Il Ministro del tesoro*

CARLI

(4 maggio 1990)

NATALI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che al servizio di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'ospedale San Giovanni di Roma affluiscono mediamente 6.000 pazienti all'anno con oltre 7.000 prestazioni, 5.000 delle quali di tipo endoscopico;

che il servizio è gestito da un primario e da due aiuti gastroenterologi, essendo sempre vacanti i due posti di assistente riconosciuti al servizio stesso dalla pianta organica del 1978;

che inoltre il servizio di gastroenterologia patisce una grave carenza di strumenti endoscopici ridotti oramai ad un unico esemplare per ogni settore endoscopico, esemplare antiquato, fatiscente, deteriorabile e riparabile in tempi in genere molto lunghi con conseguenti periodi, anche di molti mesi, di inattività endoscopica,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per rendere il servizio di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'ospedale San Giovanni di Roma in grado di assistere in modo adeguato i pazienti,

se sia possibile una sollecita copertura dei due posti di assistente e l'acquisizione del materiale necessario (3 videoendoscopi completi, 2 esofagogastroduodenoscopi a visione terminale, 2 gastroduodenoscopi operatori, 2 colonscopi, 2 sigmoidoscopi, 2 fonti luminose, adeguato numero di accessori per la chirurgia endoscopica).

(4-01934)

(14 luglio 1988)

RISPOSTA. - L'interrogazione in oggetto investe problematiche di rilievo di assistenza ospedaliera, come tali da tempo demandate - per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - alle specifiche e dirette attribuzioni delle regioni e delle strutture locali interessate del Servizio sanitario nazionale.

Ad essa, quindi, si può rispondere soltanto dopo aver acquisito gli indispensabili elementi di valutazione dalla regione Lazio, appena pervenuti attraverso quel Commissariato del Governo, e per gli aspetti in essi affrontati.

Ricorda, al riguardo, detta regione che la lamentata carenza di personale presso il servizio di gastroenterologia e di endoscopia digestiva dell'ospedale San Giovanni di Roma, presidio dell'unità sanitaria locale RM/4, costituisce un problema obiettivamente collegato alla ben nota, generale carenza degli organici delle USL, dopo il cosiddetto «blocco» per essi disposto (salvo alcune assai circoscritte eccezioni) dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, alla consistenza esistente alla data del 30 aprile 1981.

Ciò significa, ovviamente, che la stessa regione interessata avrebbe potuto - comunque - autorizzare le necessarie assunzioni di personale soltanto nei limiti dei posti vacanti nel relativo «organico» alla data summenzionata.

Non può ignorarsi, inoltre, come la stessa regione, nell'autorizzare assunzioni di personale presso le dipendenti unità sanitarie locali, abbia dovuto e debba necessariamente tener conto dei continui e pressanti richiami al contenimento della spesa sanitaria imposti dalle varie leggi «finanziarie» dello Stato susseguitesi dal 1983 ad oggi.

Premesse tali necessarie considerazioni, si rileva che la «pianta organica» del surricordato servizio dell'ospedale San Giovanni di Roma, come rideterminata *ex* articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, prevede: un primario, 2 aiuti e 2 assistenti.

La competente USL RM/4, nel prospettare alla regione Lazio (con l'allegato A della nota protocollo n. 3903 del 29 aprile 1988) le proprie relative esigenze, ha segnalato soltanto la vacanza dei 2 posti di assistente, per essi chiedendo la autorizzazione alla copertura.

Con deliberazione n. 8057 del 4 agosto 1988 la giunta della regione Lazio, intendendo anche assicurare il rispetto dell'esigenza di diluire nel tempo la spesa sanitaria, ha autorizzato per l'anno 1988 la copertura di un solo posto di assistente, riservandosi di assentire nel corso dell'anno successivo - qualora ne fosse pervenuta richiesta - all'assunzione anche del secondo assistente di «pianta organica».

All'atto dell'invio alla regione delle proprie richieste per il 1989, con nota protocollo n. 5067 del 9 maggio 1989, l'USL RM/4 non ha riproposto l'esigenza di assicurare la copertura di detto posto vacante.

Ecco perchè - ha precisato la regione Lazio - dovendosi dare per scontato che la competente unità sanitaria locale alla data del 20 febbraio 1990 abbia frattanto provveduto all'assunzione per pubblico concorso del primo dei 2 posti di assistente (per il quale era stata autorizzata già nel 1988), la «pianta organica» del servizio di gastroenterologia e di endoscopia digestiva dell'ospedale San Giovanni di Roma parrebbe oggi presentare la vacanza di un solo posto di assistente.

Ha concluso la stessa regione che, comunque, qualora dovesse pervenirle una nuova richiesta dell'USL RM/4 in tal senso, non mancherebbe di autorizzare nel minor tempo possibile anche l'assunzione del secondo assistente, sì da rendere finalmente completo l'intero «organico» di tale servizio, almeno rispetto alla consistenza massima fino ad oggi ammissibile.

Nessun'altra valutazione o determinazione di competenza, in materia, è, in definitiva più pervenuta dalla stessa regione Lazio, mentre

resta ovviamente preclusa ogni diretta potestà di normale intervento nel settore da parte di questo Ministero, tanto più dopo la nota, recente sentenza n. 338 del 13 giugno 1989 della Corte costituzionale, in tema di organizzazione ospedaliera.

*Il Sottosegretario di Stato per la sanità*  
GARAVAGLIA

(13 aprile 1990)

PERUGINI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Per sapere se è a conoscenza del fatto che il servizio espletato dalle Ferrovie dello Stato, per raggiungere località importanti della Calabria, quali Paola, Cosenza, Lamezia, Catanzaro, determina ogni giorno nei viaggiatori scontento e critiche rilevanti.

Infatti, non si trova una logica spiegazione alla decisione delle Ferrovie dello Stato di adottare i seguenti orari:

1) il treno 785 parte da Roma-Termini alle ore 23,20 ed arriva a Paola alle 4,24 e a Lamezia alle 5,02; per raggiungere Cosenza, da Paola, bisogna aspettare quasi due ore perchè il primo treno parte alle ore 6;

2) il treno 873 parte da Roma-Termini alle ore 23,30 ed arriva a Paola alle 5,29 e a Lamezia alle 6,27; per raggiungere Cosenza, da Paola, bisogna sempre aspettare il primo treno della mattina che parte alle ore 6;

3) il treno 877 parte da Roma-Ostiense alle ore 0,35 ed arriva a Paola alle 5,37; come sopra per Cosenza;

4) il treno 131 parte da Roma-Tiburtina alle ore 1,59 e arriva a Paola alle 7,07;

5) il rapido 677 parte da Roma-Termini alle ore 7 del mattino ed arriva a Paola alle 11,49; la possibile coincidenza per Cosenza sarebbe alle 11,50, ma non sempre è utilizzata perchè tale treno non aspetta l'arrivo del rapido ed i viaggiatori sono costretti a rimanere in sosta a Paola fino al treno successivo che parte alle 13,06.

Da quanto sopra esposto risulta del tutto evidente il gravissimo disagio che sono costretti a subire i viaggiatori. Pertanto si chiede al Ministro interrogato se non ritenga di disporre un immediato intervento.

(4-01072)

(9 febbraio 1988)

RISPOSTA. - In relazione ai lamentati disagi che incontrano i viaggiatori per raggiungere Cosenza, i quali, giunti a Paola nelle varie ore della mattinata, sono costretti a fare lunghe attese per la mancanza di adeguate coincidenze, l'ente Ferrovie dello Stato riferisce che, con l'entrata in vigore dell'orario estivo 1989, sono stati adottati i seguenti correttivi.

Il treno 785 che arriva a Paola alle ore 4.24 ha la coincidenza per Cosenza alle ore 4.36.

Il treno 873 che arriva a Paola alle ore 5.29 ha in composizione alcune carrozze dirette Roma-Cosenza.

Il treno 877 che arriva a Paola alle ore 5.37 ha la coincidenza per Cosenza alle ore 5.53.

L'*intercity* 687 (ex 677) arriva a Paola alle ore 11.45; la coincidenza per Cosenza è alle ore 11.50 e successivamente alle ore 12.27.

Il treno 131 - che transita per Roma Tiburtina senza effettuare servizio viaggiatori - arriva a Paola alle ore 7.43.

Infine l'ente comunica che, per venire incontro, ancor più, alle esigenze della clientela è stata istituita una nuova relazione Roma-Cosenza «*intercity* Sila» che, partendo da Roma alle ore 18.55, arriva a Cosenza alle ore 0.17.

Il Ministro dei trasporti

BERNINI

(3 maggio 1990)

PIERRI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che nel comune di Balvano (Potenza), a causa di una gestione personalizzata del sindaco che ignora tutte le regole della democrazia, si è creata nella popolazione una situazione di disagio che potrebbe anche avere riflessi sull'ordine pubblico;

che il sindaco ha tentato di liberarsi di chi, con il consenso dell'opinione pubblica, contrasta il suo disegno egemonico, facendo deliberare la decadenza degli assessori effettivi Caniano e Simone, operazione non riuscita in quanto la sezione provinciale di controllo sugli atti degli enti locali ha annullato la delibera di decadenza per carenza di motivazione;

considerato:

che lo stesso sindaco di fatto impedisce agli assessori Caniano e Simone la partecipazione alle sedute di giunta, in quanto la stessa viene convocata *ad horas*, preavvertendo i familiari, quando i summenzionati assessori sono assenti, non concedendo loro neanche il tempo per poter rientrare;

che da alcuni mesi non viene garantita nemmeno l'ordinaria amministrazione;

che l'ultima seduta consiliare, convocata per il giorno 15 ottobre 1988, per il venir meno del numero legale durante la trattazione del punto 24 all'ordine del giorno veniva dichiarata sciolta;

che successivamente, in data 18 ottobre 1988, il sindaco, con palese violazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi comunali e provinciali, aggiornava direttamente, per il giorno 22 ottobre, in seconda convocazione, la seduta del consiglio comunale,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda attivare perchè siano ripristinate la legalità e le più elementari regole della democrazia e perchè in un paese, già duramente colpito dall'evento sismico del novembre del 1980 e nel quale, avendo la disoccupazione ormai raggiunto livelli intollerabili alla coscienza civile, attraverso il rapido utilizzo dei fondi messi a disposizione dalla legge sulle aree terremotate, si rende necessaria una manovra di rilancio della produzione e dell'occupazione, l'azione amministrativa possa essere

esercitata con le regole del disinteresse, della trasparenza e con il pieno consenso dell'opinione pubblica.

(4-02338)

(26 ottobre 1988)

RISPOSTA. - Le disfunzioni lamentate dall'onorevole interrogante riguardano l'attività interna dell'ente locale, che, com'è noto, è puntualmente assoggettata al sindacato dell'organo regionale di controllo.

Al riguardo non è configurabile un intervento governativo che può ritenersi consentito solo in presenza di una grave incidenza negativa sulla funzionalità degli organi elettivi, tale da mettere in pericolo gli stessi interessi di governabilità della comunità.

Si concorda, comunque, con l'onorevole interrogante sulla necessità che l'attività degli enti locali si ispiri ad una maggiore esigenza di correttezza e di regolarità, secondo la linea di tendenza recepita nel disegno di legge sull'ordinamento delle autonomie locali - già approvato da un ramo del Parlamento - che disciplina in un apposito capo gli istituti di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale per una migliore tutela degli interessi della collettività.

*Il Ministro dell'interno*

GAVA

(3 maggio 1990)

PINNA, GIUSTINELLI, CONSOLI. - *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* - Premesso:

che la spa Telesistemi Intercontinentali, con sede in Napoli, via Emanuele Gianturco 31, nell'aprile 1987 è stata incorporata dalla concessionaria Italcable;

che la Telesistemi, avente come oggetto sociale la progettazione e la realizzazione di sistemi di supervisione di reti internazionali di telecomunicazioni, risultava altresì svolgere attività di fusione e lavorazione di getti di acciaio e altri metalli;

che, come dichiarato pubblicamente dai dirigenti Italcable, l'incorporazione ha determinato per la concessionaria vantaggi fiscali che hanno contribuito al positivo risultato dell'esercizio finanziario 1988,

gli interroganti chiedono di sapere:

se l'incorporazione della Telesistemi - data la diversificazione delle attività industriali svolte dalla stessa, compresa, appunto, la lavorazione dei metalli - non contrasti con i limiti posti dall'articolo 2 della convenzione, stipulata tra il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e la concessionaria Italcable il 1° agosto 1984, ove è specificato che la Italcable «(...) non può assumere, in Italia o all'estero, altri esercizi industriali e commerciali non aventi connessione con l'esercizio dei servizi concessi (...)»;

se, nel caso in cui tale contrasto sussista, quali siano i riflessi di ordine fiscale;

quali siano, in ogni caso, le valutazioni espresse dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nella prescritta autorizzazione alla fusione.

(4-01527)

(29 aprile 1988)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno precisare che l'articolo 2 della vigente convenzione fra l'amministrazione postale e la società Italcable stabilisce l'obbligo per la concessionaria di ottenere la preventiva autorizzazione ministeriale nei casi in cui intenda assumere esercizi industriali e commerciali che «non abbiano connessione» con l'oggetto della concessione, nonchè nei casi in cui intenda entrare in partecipazione diretta o indiretta in aziende aventi per scopo tali esercizi.

Le attività connesse ai servizi oggetto della concessione - nonchè l'esercizio o la partecipazione in attività concernenti il noleggio, la vendita o altri contratti riguardanti programmi (*software*), apparecchiature, sistemi e terminali di utenze, ivi compresi i servizi di trattamento delle informazioni - possono essere liberamente svolte dalla società Italcable, purchè tali attività non rechino pregiudizio allo svolgimento dei servizi concessi e non abbiano consistenza prevalente rispetto ad essi.

La Telesistemi Intercontinentali spa al momento della incorporazione nella Italcable, avvenuta nel settembre 1987, aveva quale unico oggetto sociale «la progettazione e la realizzazione di sistemi di supervisione di reti internazionali di telecomunicazioni» e, pertanto, non fu necessaria l'autorizzazione di questo Ministero che fu, comunque, tempestivamente informato dalla concessionaria dell'acquisto dell'intero pacchetto azionario della Telesistemi e del progetto di incorporare successivamente la società medesima.

La società Italcable con la incorporazione della Telesistemi ha usufruito dei benefici fiscali di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1986, n. 487, che dispose che nei casi di incorporazioni, con atto di fusione anteriore al 1° gennaio 1988, di società che alla data dell'atto medesimo risultavano controllate dalla società incorporante da almeno due anni, o dalla data della loro costituzione, le perdite delle società partecipanti alla fusione potessero essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per il loro intero ammontare e non limitatamente alla parte eccedente il rispettivo patrimonio, come previsto dalla norma a carattere generale.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

MAMMI

(2 maggio 1990)

---

POLLICE. - *Al Ministro del tesoro.* - Considerato il grave stato di crisi della Cassa di risparmio di Città di Castello, anche in considerazione del fatto che i prestiti in sofferenza superano ormai i 28 miliardi di lire;

evidenziato:

che questa gestione irresponsabile dell'istituto è nota alla Banca d'Italia a seguito anche di ispezioni eseguite fin dal 1984 e di numerose interpellanze parlamentari;

che la dirigenza della Cassa sta in questi giorni definendo accordi con altri istituti bancari di Perugia, Terni, Rieti, Viterbo, Civitavecchia, accordi che depotenzierebbero ulteriormente il già collassato istituto di Città di Castello, compromettendolo e subordinandolo a interessi estranei a quelli della collettività altotiberina;

che la Cassa ha totalmente disatteso il suo specifico ruolo di ente morale, vincolato per questo al reinvestimento degli utili a fini occupazionali e produttivi;

che le operazioni della Cassa hanno provocato o contribuito alla chiusura di 6 aziende («Famosa» spa, «Mearelli» spa, «Chimenti Vannini» spa, «Rossi» spa, «Cama» spa, «Cedat») con il conseguente licenziamento di oltre 1000 operai;

che la Cassa ha acquistato con i soldi dei contribuenti immobili per miliardi di lire senza mai destinarli ad uffici o sedi della stessa;

che il presidente Vincenti è stato rinviato a giudizio per interesse privato in atti d'ufficio ed i vertici della Cassa indiziati di gravi reati quali bancarotta fraudolenta, frode allo stato e peculato;

che i tassi di interesse che la Cassa paga alle società di proprietà degli amministratori o agli amministratori stessi sono più del doppio di quelli concessi a normali clienti (al 15 dicembre 1988 a Donadoni Silvio veniva corrisposto il 9,50 per cento, ai Tabacchi Trestina di Garinei il 9 per cento, a Birri Carlo il 10 per cento, ai Molini Tifernati di Brighigna il 9 per cento, eccetera);

che, al contrario, i tassi di interesse pagati dalle società di proprietà degli amministratori della Cassa corrispondono a meno della metà di quelli che pagano i normali clienti;

che ingenti e particolari finanziamenti a tassi agevolati vengono correntemente concessi alle società di Donadoni Silvio, personaggio di spicco nell'industria della tabacchicoltura della zona e influente anche rispetto allo stesso consiglio di amministrazione della Cassa;

che la Cassa di risparmio ha pagato, sotto forma di pubblicità, ingenti spese ai partiti politici, Democrazia cristiana, Partito comunista italiano e Partito socialista italiano;

che la Cassa ha pagato in questi ultimi quattro anni miliardi di parcelle per processi contro propri dipendenti, intentati per comportamento antisindacale e non rispetto dei contratti da parte della Cassa stessa,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) per quale motivo la Banca d'Italia, a conoscenza di tutto ciò, di fronte ad un consiglio d'amministrazione dimostratosi inaffidabile, di fronte ad un progressivo e pericoloso degrado dell'istituto non sia ancora intervenuta con il commissariamento;

b) se il Ministro, unitamente alla Banca d'Italia, non ritenga urgente un intervento teso a bloccare tutte le iniziative in corso, finalizzate a smembrare ed a svendere il più antico istituto di credito della città, sacrificandolo agli appetiti dei partiti e dei potentati finanziari locali e non;

c) se non ritenga a tal fine urgente attivare, da parte del Ministero competente e della Banca d'Italia, una nuova ed approfondita ispezione per tutelare gli interessi economici della collettività, l'occupazione ed i diritti di tutti i contribuenti;

d) se non ritenga indispensabile attivare una specifica indagine sulle responsabilità della Cassa nella chiusura delle aziende sopra richiamate e sugli immobili e relativa destinazione d'uso acquistati dalla Cassa stessa;

e) a quanto ammonta la cifra pagata a ciascuno dei partiti in questione.

(4-02711)

(12 gennaio 1989)

RISPOSTA. - Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la gestione della Cassa di risparmio di Città di Castello, si premette, sentita la Banca d'Italia, che la manzionata azienda è da tempo oggetto di particolare attenzione da parte dell'organo di vigilanza per il permanere delle carenze emerse nel corso degli accertamenti ispettivi.

La Banca d'Italia ha, altresì, comunicato di aver autorizzato, in data 22 dicembre 1989, la citata azienda di credito ad emettere quote di partecipazione riservate, in via esclusiva, alla Cassa di risparmio di Torino.

In ordine, poi, alla necessità di ulteriori accertamenti ispettivi, si fa rilevare che l'intervento dell'organo di vigilanza e la scelta degli strumenti e dei tempi dei controlli sono determinati esclusivamente da esigenze di ordine tecnico.

Per quanto concerne, poi, la politica immobiliare della Cassa di risparmio di Città di Castello, si precisa che l'intervento della Banca d'Italia in materia di investimenti immobiliari effettuati dalle aziende di credito è volto all'accertamento della rispondenza delle operazioni alle vigenti disposizioni, le quali mirano essenzialmente a contenere gli immobilizzi dell'attivo patrimoniale delle banche entro il limite rappresentato dai mezzi propri.

L'organo di vigilanza ha riferito, inoltre, di non disporre di dati relativi ad erogazioni a scopo pubblicitario effettuate dalla menzionata azienda di credito, atteso che la materia è rimessa all'autonoma valutazione dei responsabili organi aziendali.

La Banca d'Italia ha, infine, soggiunto che per le situazioni che configuravano ipotesi di reato ha provveduto ad interessare la competente autorità giudiziaria, alla quale ha prestato la propria collaborazione nelle forme previste dall'ordinamento giuridico.

*Il Ministro del tesoro*

CARLI

(4 maggio 1990)

POLLICE. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per conoscere se risponda a verità:

che nell'agosto del 1985 la direzione centrale automazione dell'Azienda autonoma delle poste e delle telecomunicazioni ha

sostituito il complesso delle apparecchiature elettroniche (IBM) esistenti presso la II sezione della II divisione, con nuove apparecchiature prodotte dalla Siemens;

che tali apparecchiature, il cui costo ammonta a svariati miliardi, sono state acquistate senza procedere ad una verifica delle loro capacità operative, in relazione alla qualità e quantità del lavoro (*data entry*) che erano chiamate a svolgere;

che le apparecchiature in questione si sono manifestate immediatamente inadeguate a sopportare l'afflusso di dati immessi simultaneamente dagli operatori e, soprattutto, non hanno consentito e non consentono (a differenza di quanto avveniva con il precedente sistema) il controllo della esattezza dei dati, controllo che viene tuttora effettuato a mano;

che, per sopperire a tali inconvenienti, si è proceduto e si procede all'assunzione di personale precario, in turni trimestrali di centinaia di unità, rinunciando all'opera del personale di ruolo che, pur rivestendo la qualifica di operatore, viene applicato a compiti amministrativi in settori ed uffici ove, peraltro, vi è esuberanza di personale;

che alla citata sezione era affidato, tra l'altro, ancora prima dell'agosto 1985, il compito di registrare, mediante l'impiego delle apparecchiature elettroniche, i dati relativi ad alcuni servizi di «banco-posta» (libretti a risparmio);

che, in conseguenza delle sopra richiamate scelte, si è creata una situazione di completa paralisi - cui è conseguita l'impossibilità di aggiornare con correttezza e con rapidità i dati contabili dei singoli risparmiatori (ad esempio gli interessi vengono accreditati con mesi di ritardo) - paralisi alla quale il direttore centrale dell'Automazione, alla vigilia del suo collocamento a riposo, ha ritenuto di porre rimedio non mediante la corretta utilizzazione del personale in servizio, ma concedendo in appalto, mediante trattativa privata, il lavoro di *data entry* già svolto dalla II sezione della II divisione;

che tale appalto non prevede attività alcuna di controllo dei dati immessi, restando tale attività affidata al personale delle poste e delle telecomunicazioni;

che l'appalto in questione prevede un onere iniziale, per l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di 600 milioni e che tale cifra corrisponde al limite massimo di spesa che può essere impegnata, autonomamente e senza la previa approvazione del consiglio di amministrazione, da un direttore centrale;

che, in tempi recenti, lo stesso direttore centrale, per aggirare il divieto espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sull'acquisto di un «programma» (*software*) destinato al servizio *telex*, del costo di lire 2.000.000.000, ha frazionato l'operazione in quattro contratti di acquisto da 500 milioni cadauno, sempre mediante il ricorso alla trattativa privata;

che lo stesso programma avrebbe potuto essere elaborato dai programmatori in servizio presso la Direzione automazione;

che, in tempi recentissimi, è stata «immagazzinata» nelle cantine della sede ministeriale di viale Europa una stampante *laser* Honeywell,

originariamente presa in locazione per le attività degli uffici dipendenti dalla Direzione automazione;

che tale stampante, immediatamente dopo la sua installazione, è stata bloccata dalla competente USL perchè nociva alla salute degli addetti e che, anzichè rispedire al mittente l'inutile (e dannoso) oggetto, l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha preferito acquistarlo per la «modica» somma di 1.000.000.000 di lire,

quanto sopra premesso, l'interrogante chiede di conoscere, qualora le notizie sopra riportate siano vere:

a) quali siano i criteri che sottendono ai cosiddetti ammodernamenti tecnologici dell'Azienda delle poste e delle telecomunicazioni;

b) quali siano i motivi per i quali si preferisce ricorrere all'attività, ben retribuita, di ditte esterne anzichè avvalersi dell'opera dei dipendenti delle poste e delle telecomunicazioni, moltissimi dei quali altamente qualificati, attraverso (costosi) corsi di aggiornamento e qualificazione indetti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con ciò creando giustificati fenomeni di disaffezione da parte di lavoratori la cui dignità e professionalità appare gravemente lesa;

quali siano i criteri e le modalità di controllo degli organi competenti sull'operato dei singoli funzionari, soprattutto in relazione alla pratica perversa di facili e non giustificati appalti, che hanno rappresentato e rappresentano un «cancro» in seno alle pubbliche istituzioni;

quale sorte abbiano avuto i tanto declamati programmi di riorganizzazione dei servizi postali e quale prospettiva esista, alla luce di tali fatti, per dare inizio, oltre alla politica delle «mani pulite», a quella di contenimento della spesa pubblica.

(4-03849)

(27 settembre 1989)

RISPOSTA. - Al riguardo si comunica che nel 1985 presso la direzione centrale automazione e meccanizzazione - divisione II - sezione II - sono state installate apparecchiature elettroniche Siemens che, consentendo il contemporaneo utilizzo di 76 posti di lavoro in due turni lavorativi, permettono, tramite apposite «maschere» di *data entry*, il loro pieno impiego nella registrazione di dati concernenti numerosi lavori ed operazioni, quali:

operazioni sui libretti di risparmio;  
bollettini di versamento dell'IRPEF-ILOR;  
competenze accessorie;  
traffico radiotelegrafico e radiotelefonico;  
riassunto contabile di tutti i vaglia pagati (ordinari e di servizio) provenienti dalle varie direzioni provinciali;  
giacenze e consumo stampati presso le direzioni provinciali;  
concorsi;  
riclassifica degli uffici locali;  
rilevamento dei dati da parte dei portalettere di quartiere concernenti negozi, professioni, industrie ed esercizi pubblici in genere per fini statistici.

Anteriormente alla data sopra indicata, venivano utilizzate per le attività di *data entry* apparecchiature IBM del tipo 3790 e 3742, che non

costituivano un «sistema» di registrazione dati, quale quello oggi in uso, e non presentavano quindi possibilità di controlli elaborativi a livello centralizzato sui dati immessi. Inoltre esse, operanti in modo individuale quali singoli posti di lavoro indipendenti l'uno dall'altro, non erano più idonee al lavoro di *data entry*, sia dal punto di vista tecnologico che da quello organizzativo.

La scelta delle apparecchiature Siemens è stata effettuata solo dopo accurata verifica di mercato, sia sotto il profilo tecnico e organizzativo che economico, nel pieno rispetto delle norme dettate dalla contabilità di Stato. Si soggiunge che la loro acquisizione non ha comportato la spesa di «svariati miliardi», essendo state prese a noleggio dietro un corrispettivo mensile di circa 28 milioni di lire fino al mese di marzo 1989; successivamente, con il potenziamento del sistema, il canone è passato a circa 58 milioni di lire.

Il problema principale oggi presente nel settore di registrazione è fondamentalmente legato alla immissione dei dati relativi alle operazioni di prelievo e di deposito sui libretti di risparmio; infatti tali operazioni hanno raggiunto un volume giornaliero di circa 47.000 documenti, per circa mezzo milione di dati elementari da registrare e da controllare giornalmente, cui si è potuto far fronte con l'immissione in esercizio delle nuove macchine, le quali hanno consentito di arrestare l'accumulo di arretrati ma non di eliminare quello verificatosi in precedenza.

D'altra parte, non è sembrato opportuno dimensionare il sistema per l'eliminazione di un «picco di lavoro» straordinario per poi lasciare una parte delle apparecchiature, inutilizzate, ad eliminazione avvenuta, ricadendo nell'eccesso opposto.

Soluzioni risolutive radicali, quali la cattura dei dati attraverso sistemi di lettura automatica dei documenti a partire dallo stesso manoscritto, oppure modifiche profonde nel processo di automatizzazione dei libretti di risparmio, sono già allo studio ed in prima fase di realizzazione presso gli organi competenti, ma ovviamente si tratta di studi che richiedono tempi lunghi e attenta analisi data la delicatezza delle aree che verrebbero toccate, sia sotto il profilo del flusso lavorativo che sotto quello della modulistica e delle norme applicative.

Per sopperire, per quanto possibile, alle contingenti esigenze, legate all'arretrato sopra citato, viene utilizzato personale precario per un periodo di 3 mesi. Infatti, l'utilizzo del solo personale di ruolo, peraltro carente rispetto all'assegno previsto, alimenterebbe l'arretrato di cui sopra in modo probabilmente ingovernabile. Si precisa in proposito che il personale trimestrale viene utilizzato esclusivamente per operazioni di mera digitazione dati, mentre alle operazioni di controllo (di più alto contenuto professionale) è dedicato soltanto personale di ruolo.

Per quanto riguarda in particolare i controlli, si forniscono le seguenti precisazioni:

1) i controlli eseguibili in modo automatico da parte dell'elaboratore, cui sono collegati tutti i 76 posti di lavoro, sono effettuati da quest'ultimo e quindi in modo accentrato e più affidabile;

2) i controlli di verifica contabile generale sulla massa dei dati immessi (ci si riferisce alla verifica della corretta contabilità a livello ufficio postale oppure direzione provinciale, attraverso un confronto tra

i tabulati prodotti dall'elaboratore ed i documenti contabili originali provenienti dagli organi periferici) sono effettuati dal personale di ruolo sulla base degli elaborati e delle quadrature contabili, prodotte automaticamente. Al momento questa amministrazione sta ottimizzando il flusso lavorativo per ridurre i tempi necessari per i controlli manuali, incidendo notevolmente sia sulle procedure elaborative utilizzate che sulla stessa organizzazione del lavoro.

Chiarito questo aspetto del problema, si fa presente che non risponde a verità che sia stato dato in appalto il lavoro di *data entry*, nè che l'ex titolare della direzione centrale automazione e meccanizzazione abbia acquistato *software* per l'importo di 2 miliardi, così come lo sono le fantasiose notizie sul frazionamento dell'operazione in 4 contratti stipulati a trattativa privata. Di quanto asserito in proposito nell'atto parlamentare in esame non esiste traccia nelle scritture della suddetta direzione centrale, nè presso il servizio di ragioneria centrale.

Peraltro, a tal riguardo, si osserva che interventi di tipo esterno, nel campo della realizzazione del *software*, sono ormai normalmente previsti sia presso aziende private che pubbliche, per cui non si esclude che, in casi eccezionali e per comprovate urgenti necessità, vi si possa far ricorso in futuro. Ciò non in alternativa all'utilizzo del personale dipendente, ma per la completa utilizzazione di quest'ultimo nella sempre più difficile e delicata attività di mantenimento delle procedure elaborative realizzate, nonchè per una accelerazione dei tempi di sviluppo di nuove procedure, oggi sempre più stretti in rapporto alle richieste aziendali di automatizzazione.

Per quanto riguarda la stampante laser Honeywell, si fa presente che la stessa è stata assunta in locazione a partire dall'agosto 1981 ed acquistata - in vista della convenienza economica dell'operazione - nel marzo 1983, quindi molto prima dell'intervento della USL RM/12, che risale all'11 dicembre 1985, al prezzo di lire 321.144.210, e non di un miliardo, come indicato nell'interrogazione.

Successivamente l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, incaricato dalla direzione centrale patrimonio e approvvigionamenti di effettuare un esame chimico della carta dielettrica utilizzata dalla macchina, esprimeva un parere che non scioglieva il dubbio sulla nocività della carta stessa suggerendo, peraltro, l'uso di accorgimenti protettivi quali l'impiego di guanti.

Nel dubbio, per tutelare comunque la salute dei lavoratori, considerando che ormai la macchina poteva ritenersi ammortizzata, con apposito ordine di servizio del 6 giugno 1987, se ne disponeva la disattivazione.

Per quanto concerne gli ultimi due punti dell'atto parlamentare in questione si precisa quanto segue:

a) i criteri che vengono seguiti per l'ammmodernamento tecnologico dell'Azienda delle poste e delle telecomunicazioni sono quelli esposti nei «piani quinquennali» approvati dal CIPE e comunicati al Parlamento.

Il piano quinquennale di più recente formulazione, relativo al periodo 1988-1993, è stato approvato dal Consiglio superiore tecnico

delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione nella 105<sup>a</sup> adunanza del 6 luglio 1989 e dal consiglio di amministrazione nella 1778<sup>a</sup> adunanza del 18 luglio 1989.

Sulla base ed in attuazione del piano quinquennale viene stabilito annualmente il «programma di massima» previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La direzione centrale automazione e meccanizzazione attua il suddetto programma di massima per la parte di propria competenza e riferisce annualmente al consiglio di amministrazione in merito ai risultati ottenuti;

b) il controllo sull'operato dell'amministrazione viene effettuato, nell'ordine, dal servizio di ragioneria centrale e dall'ufficio di controllo delle poste e delle telecomunicazioni della Corte dei conti sul piano contabile e della legittimità dei provvedimenti adottati e dal consiglio di amministrazione, come stabilito dall'articolo 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 in relazione al buon andamento della gestione aziendale, all'ordinamento dei servizi ed alla loro efficienza.

In merito alla riorganizzazione dei servizi postali, si è potuto notare che, con l'emanazione delle circolari n. 9 del 21 luglio 1988 e n. 2 del 14 gennaio 1989, intese a conseguire un recupero dei servizi, la situazione degli stessi è sostanzialmente migliorata rispetto all'ultimo rilevamento effettuato nel 1988; un grande impulso a tale miglioramento è stato dato anche dalla introduzione di nuovi servizi, quali il corriere accelerato internazionale (EMS-CAI Post), il postacelere interno e la posta elettronica.

Le indagini svolte dagli organi all'uopo preposti hanno infatti evidenziato che i tempi medi di resa per la consegna della corrispondenza sono scesi da 8,5 giorni a 5,1, mentre quelli per la consegna dei pacchi sono scesi da 10 a 8,1.

Questi dati dimostrano che l'amministrazione postale si è mossa nella direzione giusta, ma indubbiamente resta molto da fare per raggiungere il traguardo postosi dalla stessa amministrazione, che è quello di arrivare a consegnare la corrispondenza in circa due giorni.

Per quanto concerne, infine, il contenimento della spesa pubblica, si può affermare che, dopo il momento di massima tensione finanziaria verificatasi nel 1984 per la mancata realizzazione della manovra tariffaria, i conti di questa amministrazione, a partire dal 1985, hanno registrato dei progressivi miglioramenti.

Infatti, in linea con la più ampia strategia di risanamento del bilancio dello Stato, per quell'anno, a fronte di un disavanzo globale previsto di 1.990 miliardi di lire, si conseguiva, a consuntivo, un saldo negativo di 1.414 miliardi di lire, con una riduzione di oltre 575 miliardi.

Tale strategia è stata confermata anche per gli anni successivi al 1985; i disavanzi annui hanno presentato, sia in previsione che a consuntivo, la tendenza ad un progressivo ridimensionamento, come risulta dalla tabella che segue:

Anno	Previsione	Consuntivo	Differenza
1984 .....	1.383	1.721	+ 338
1985 .....	1.990	1.414	- 575
1986 .....	2.084	1.665	- 419
1987 .....	1.990	1.736	- 264
1988 .....	2.390	1.945	- 445
1989 .....	2.174	-	-
1990 .....	1.986	-	-

Con l'anno 1988, poi, l'amministrazione è stata costretta a concretizzare la strategia di rientro dal disavanzo in relazione alle disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), chiaramente intese ad accelerare i tempi per il riequilibrio dei conti e per il conseguimento dell'obiettivo della piena autosufficienza finanziaria.

Naturalmente va precisato che, per poter centrare tale obiettivo, l'amministrazione postale è sottoposta ad enormi sforzi, in quanto fattori esterni la influenzano e ne limitano notevolmente l'autonomia decisionale.

Comunque si è fermamente intenzionati a proseguire il difficile cammino del risanamento gestionale con il ricorso anche a concrete iniziative che possono così sintetizzarsi:

#### ENTRATE

- a) aumento del traffico;
- b) adeguamento tariffario entro il limite del tasso programmato d'inflazione per mantenere costanti i prezzi di vendita;
- c) graduale recupero degli oneri impropri;
- d) istituzione di tariffe correlate ai costi per servizi specifici da rendere a grandi utenti.

#### SPESE

##### *Personale:*

- a) recupero di produttività attraverso la revisione degli indici parametrici che consenta l'aumento delle spese di personale soltanto entro il tasso programmato d'inflazione;
- b) revisione degli organigrammi degli uffici;
- c) adeguamento delle strutture *telex* all'andamento del traffico prefigurato;
- d) revisione dei meccanismi di attivazione delle retribuzioni alternative e di determinazione del relativo importo;
- e) contenimento della crescita delle spese di personale per il rinnovo del contratto di lavoro nei limiti del 7,3 per cento.

*Gestione:*

- a) eliminazione o rinvio delle spese discrezionali non indispensabili alla funzionalità dei servizi;
- b) proposte di sospensione temporanea della revisione dei prezzi per i contratti di servizi.

*Investimenti:*

politica correlata alla reale capacità di spesa dell'amministrazione, previo riassorbimento dei residui passivi; dilazione del recupero della riduzione degli investimenti, operata nel 1989, compatibilmente con la possibilità di finanziamento.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

MAMMI

(2 maggio 1990)

---

**POLLICE.** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni, di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Premesso:

che con decreto ministeriale n. 417 a decorrere dal 1° agosto 1989 la funzione di cassiere degli ispettorati di zona è stata inserita nel profilo professionale di 8ª categoria;

che con provvedimento del direttore centrale del personale dell'ASST, dottor Ennio Iannelli, protocollo n. 2536667, datato 21 giugno 1988, è stata respinta l'istanza del cassiere dell'ispettorato 1ª zona tendente ad ottenere il riconoscimento delle mansioni superiori che venivano, invece, conferite al cassiere dell'ispettorato 2ª zona di Venezia, pur avendo ribadito il dottor Iannelli, nella suddetta nota, che esiste un capo ufficio cassa, la cui funzione, però, non è riscontrabile nella persona del cassiere degli Ispettorati di zona;

che con nota del 6 luglio 1988, protocollo n. 88542, lo stesso direttore centrale del personale, contrariamente a quanto asserito nella nota n. 2536667 del 21 giugno 1988 (vale a dire a pochi giorni di distanza dal diniego), proponeva alla commissione paritetica amministrazione-sindacati di inserire la figura del cassiere dell'Ispettorato nella categoria 8ª, in considerazione delle funzioni costantemente riscontrabili nella realtà operativa dei servizi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Per quanto sopra esposto, si chiede al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni se non ravvisi nel comportamento dell'amministrazione, ed in particolare del predetto direttore centrale, una palese illegittimità fondata sulla contraddizione e manifesta ingiustizia lesiva degli interessi del Rossi Emanuele a cui è stato negato quel riconoscimento che è stato invece concesso al cassiere della 2ª zona.

A tal proposito è da evidenziare che il mancato riconoscimento delle mansioni superiori, peraltro esercitate dal 25 luglio 1983 come da ordinanza direttoriale, ha costretto il Rossi a presentare ben due ricorsi al TAR, con notevole disagio economico, visto che il ricorso gerarchico, presentato in data 23 luglio 1988, confermava nei suoi confronti la

posizione presa dall'amministrazione nella evidente disparità di trattamento in presenza di situazioni analoghe.

Si chiede, infine, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che intervenga con l'autorità che gli compete, affinché i funzionari dell'amministrazione centrale, preposti al buon funzionamento di una pubblica amministrazione, agiscano in modo legittimo, evitando comportamenti discriminatori e clientelari nell'interesse dell'immagine dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e soprattutto della salvaguardia della dignità del lavoratore.

(4-03855)

(27 settembre 1989)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che il decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 49308, concernente le qualifiche funzionali e i profili professionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, collocava le mansioni di cassiere nel profilo professionale del revisore coordinatore (settima categoria) senza operare alcuna distinzione relativamente agli uffici in cui tale attività fosse esercitata; il revisore coordinatore Emanuele Rossi, pertanto, con effetto 25 luglio 1983, veniva nominato cassiere dell'ispettorato della prima zona di Milano.

L'amministrazione con decreto ministeriale dell'8 giugno 1989, n. 55249, per rendere i profili professionali maggiormente rispondenti alle mutate esigenze organizzative, ha provveduto ad ascrivere le funzioni di cassiere dell'ispettorato alla ottava categoria.

Nei profili professionali della ottava categoria dell'esercizio, e, quindi, anche in quello di revisore capo, è, peraltro, prevista la figura del capo ufficio non direttivo con la formulazione «dirige uffici di rilevante entità non a livello di sezione».

Si tratta, in pratica, di uffici i quali, anche se incardinati in sezioni, hanno una propria limitata autonomia e, in considerazione di ciò, sono indicati nei provvedimenti relativi all'organizzazione dell'ASST. Tra gli uffici non direttivi il decreto ministeriale 23 febbraio 1983 ha compreso anche gli uffici cassa presso gli ispettorati di zona, ma, per quanto concerne l'ispettorato di Milano, tale ufficio non è stato mai attivato.

Precisato quanto sopra, non si ravvisa alcuna illegittimità nel comportamento dell'amministrazione che, in base alla normativa allora vigente, ha respinto l'istanza di riconoscimento delle mansioni superiori avanzata dal Rossi in data 21 giugno 1988.

Quanto al raffronto con la situazione esistente presso l'ispettorato seconda zona di Venezia occorre rilevare che presso tale sede è stato attivato l'ufficio cassa la cui direzione, trattandosi di ufficio di rilevante entità non a livello di sezione, compete ad un impiegato di ottava categoria dell'esercizio.

Per ricoprire il posto di capo ufficio, pertanto, e non di cassiere, si è reso necessario svolgere la procedura per il conferimento delle mansioni superiori che sono state attribuite al revisore coordinatore meglio classificatosi nella relativa graduatoria.

Relativamente all'ispettorato prima zona di Milano non è stata formulata alcuna proposta per la copertura del posto di capo ufficio non direttivo mentre la funzione di cassiere, cui fa espresso riferimento

l'ordinanza direttoriale con la quale il Rossi è stato nominato cassiere, è propria della qualifica di revisore coordinatore (settima categoria).

L'ascrizione della mansione a categoria superiore, avvenuta con decreto ministeriale 8 giugno 1989, non può avere effetto retroattivo e pertanto l'attività di cassiere svolta dal Rossi non può essere considerata come propria di categoria superiore, ma, al massimo, può costituire servizio speciale svolto nella categoria di appartenenza.

Da quanto sopra esposto non sembrano potersi ravvisare elementi discriminatori o clientelari nel comportamento dei dirigenti responsabili che, al contrario, hanno legittimamente agito nell'interesse dell'amministrazione.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

MAMMI

(4 maggio 1990)

PONTONE. – *Ai Ministri dell'interno e del tesoro e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che al comune di Laviano (Salerno) sono stati attribuiti oltre settanta miliardi di lire per la ricostruzione post-terremoto;

che soltanto una parte di tale somma – circa venti miliardi di lire – è stata finora spesa e si è inteso utilizzarla per la sola edilizia pubblica;

che nessuna abitazione è stata ristrutturata;

che gli altri cinquanta miliardi di lire sono stati divisi fra diversi istituti di credito situati nella zona;

che parte di tale somma è stata depositata presso l'agenzia del Monte dei Paschi di Siena di Contursi;

che un'altra parte è stata depositata presso un'altra agenzia di tale banca situata in Castelgrande;

che un'altra parte è in deposito presso la Banca popolare cooperativa di Pescopagano a Oliveto Citro;

che ancora un'altra parte è depositata presso la Cassa rurale di Calabritto;

che infine un'altra parte è stata depositata presso la succursale di Laviano della Banca popolare di Pescopagano,

l'interrogante chiede di sapere:

1) quale sia il motivo di tale irrazionale divisione dei fondi per la ricostruzione;

2) come mai tali fondi siano ancora inutilizzati e per quanto tempo ancora lo saranno;

3) se non si ritenga che tale illogica divisione renda difficili ed onerosi eventuali controlli;

4) se sia vero che dall'esame dello svolgimento delle gare d'appalto si evince che un gruppo di imprese si è spartito le opere da eseguire.

(4-02816)

(6 febbraio 1989)

RISPOSTA. - Per il risanamento e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 1980 risultano accreditati al comune di Laviano (Salerno) contributi pari a lire 143.499.266.000, di cui lire 52.790.911.174 sono state versate presso la Banca d'Italia e lire 41.059.522.636 sono state depositate presso 4 diversi istituti di credito, al fine di snellire le procedure di erogazione delle somme.

Provvidenze per un importo di lire 64.058.686.890 sono state sinora utilizzate nell'edilizia pubblica e privata, in cui saranno impiegati anche i residui fondi depositati, destinati ad opere di imminente realizzazione.

Si soggiunge peraltro che i cennati lavori sono stati appaltati a 34 distinte ditte.

*Il Ministro dell'interno*

GAVA

(3 maggio 1990)

SIGNORELLI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il personale docente della scuola collocato permanentemente fuori ruolo perchè distaccato presso i provveditorati ed altri uffici centrali e periferici di cui all'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 121, espleta e svolge mansioni considerate dalla stessa richiamata legge come servizio di istituto a tutti gli effetti;

che, oltre tutto, tale personale viene richiesto proprio per le particolari doti di competenza scolastica che lo qualifica;

che esso non percepisce alcuna indennità accessoria o compenso sostitutivo,

si chiede di conoscere in base a quali criteri tali insegnanti siano rimasti pressochè esclusi dal beneficiare della quota di compenso a carico del fondo di incentivazione per il personale della scuola, come previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, per l'anno scolastico 1988-89, a meno che non si consideri un «beneficio» l'offerta del compenso forfettizzato di lire 75.000 lorde da ripartire per 11 mesi come è risultato in sede di contrattazione decentrata, creandosi così manifestamente una discriminazione nei confronti di tutto il restante personale del comparto scuola e del personale tutto del pubblico impiego, violando la legge e la Costituzione.

(4-04380)

(25 gennaio 1990)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, con la quale si lamenta che, nei confronti degli insegnanti, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, sia stata prevista l'attribuzione di una quota di compenso incentivante alquanto ridotta rispetto a quella prevista per il restante personale del comparto scuola.

Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che, in sede di contrattazione decentrata a livello nazionale - in attuazione di quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 - è emersa la volontà di escludere, relativamente agli anni 1988-89 e 1989-90, una distribuzione uniforme e

generalizzata del cosiddetto «fondo di incentivazione» e sono state individuate funzioni ed attività che, in relazione anche alla dimensione e complessità delle singole unità scolastiche, sono apparse maggiormente meritevoli di adeguato sostegno.

Si fa presente, in particolare, che il principale criterio, cui si è ritenuto di ispirare l'attribuzione del fondo in parola, tiene conto, come si evidenzia nel decreto ministeriale del 13 luglio 1989, dell'esigenza di favorire soprattutto lo svolgimento di talune specifiche attività ritenute rilevanti dal punto di vista del soddisfacimento delle istanze di miglioramento della qualità del servizio scolastico, attività effettuate, nella gran parte dei casi, in aggiunta all'orario obbligatorio di servizio e senza che per esse sia prevista alcuna contropartita economica.

In siffatta ottica, considerata anche la circostanza che gli insegnanti, cui ha fatto riferimento l'onorevole interrogante, in quanto in servizio presso gli uffici scolastici periferici o presso questo Ministero possono accedere, a differenza del personale impegnato nelle scuole, al compenso per lavoro straordinario, si è ritenuta congrua, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria, la misura annuale del compenso incentivante prevista, per i destinatari dell'articolo 8 della legge n. 1213 del 1967, dall'articolo 21 del succitato decreto ministeriale.

A quanto sopra va aggiunto che, con circolare ministeriale n. 9221/425/MT del 21 febbraio 1990, è stato chiarito che al personale in questione, eventualmente utilizzato con funzioni didattiche, spetta lo specifico compenso incentivante previsto per quest'ultima categoria di personale.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
MATTARELLA

(30 aprile 1990)

SPECCHIA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che presso la sede di Ceglie Messapico dell'istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato di Brindisi si è determinata una assurda, illegale ed immorale situazione che va immediatamente rimossa, accertando e perseguendo le responsabilità a qualsiasi livello;

che, in particolare, nonostante la iscrizione di ben 47 alunni, è stata formalmente «autorizzata» una sola prima classe;

che non si comprendono i motivi di questa decisione che comporterebbe il funzionamento di una classe con 47 studenti, mentre appaiono sempre più gravi le responsabilità di chi evidentemente è andato avanti nella confusione, nella superficialità e nella indifferenza verso i sacrosanti diritti degli alunni, le cui domande di iscrizione sono state accettate;

che gli studenti attualmente «in esubero» hanno regolarmente frequentato la scuola, sia pure con professori provvisori ed orari ridotti;

che da 10 giorni presso l'istituto professionale – nella sede di Ceglie Messapico – non viene espletata alcuna attività didattica a causa dello sciopero di protesta in corso;

che, nonostante questa grave situazione, si registra l'assoluta latitanza del preside che non si è nemmeno degnato di recarsi a Ceglie Messapico, mentre il professore fiduciario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico,

l'interrogante chiede di sapere:

a) se non si intenda intervenire con urgenza affinché i 47 studenti, previa istituzione di una seconda prima classe (già esistente lo scorso anno scolastico), siano divisi in due classi;

b) se non si ritenga di accertare, tramite una urgente ispezione, come si sia potuta determinare la situazione innanzi descritta, promuovendo i conseguenti provvedimenti nei confronti dei responsabili.

(4-03954)

(18 ottobre 1989)

RISPOSTA. - La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto è stata risolta nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Infatti, con provvedimento del 6 novembre 1989 il provveditore agli studi di Brindisi ha autorizzato presso la scuola coordinata di Ceglie Messapico dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Brindisi il funzionamento della seconda prima classe di «addetto alla manutenzione di elaboratori elettronici».

*Il Ministro della pubblica istruzione*

MATTARELLA

(30 aprile 1990)

VIGNOLA, GUIZZI, TAGLIAMONTE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, della difesa e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che i rapporti di lavoro del personale civile dipendente dai quartieri generali delle Forze armate interalleate del Sud-Europa regolati dall'articolo 8 del Trattato di Parigi del 26 luglio 1961, recepito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 2083 del 1962, prevedono che il personale civile utilizzato dal QGI si suddivide nel gruppo appartenente alle categorie specificate nel paragrafo 2 dell'articolo 7 del Protocollo (decisione del Consiglio del Nord-Atlantico del 10 febbraio 1954) e nel gruppo a statuto locale di cui al paragrafo 4 dell'articolo 9 della Convenzione;

che per i dipendenti inquadrati nel secondo gruppo, ovvero per i dipendenti non preposti ad attività funzionali dell'organismo internazionale, è previsto che «qualsiasi vertenza relativa ai rapporti di lavoro tra un QGI ed il personale civile di cui al paragrafo A2 di cui al presente articolo potrà essere risolta dai competenti organi interni alla NATO, senza pregiudizio della tutela giurisdizionale spettante a detto personale secondo le leggi italiane»;

che per tale personale è garantita la tutela giurisdizionale davanti alla competente autorità giudiziaria italiana e soltanto tale tutela è di rilievo sociale e politico, atteso che all'interno della NATO non sono

ammesse presenze sindacali e, quindi, v'è assoluta mancanza di interventi atti a tutelare i diritti dei lavoratori;

che la giurisprudenza della Suprema Corte (si veda per ultima la sentenza n. 1109 del 1° marzo 1989 - sezioni unite) è ormai consolidata nel senso di ritenere che il personale civile a statuto locale possa avvalersi del ricorso alla giurisdizione ordinaria per la tutela dei suoi diritti;

che l'AFSE (Comando forze armate interalleate del Sud-Europa), con sede in Napoli-Bagnoli, zona NATO, ha in corso una serie di controversie con il personale civile a statuto locale dipendente;

che da qualche anno, al fine di paralizzare e demotivare ogni azione intrapresa dai lavoratori per ottenere in sede giudiziaria la sola tutela dei propri diritti, promuove, per ogni giudizio in suo danno, regolamento preventivo di giurisdizione;

che in tal modo, a mente dell'articolo 367 del codice di procedura civile, consegue la sospensione del giudizio di merito, con lunghe pause che, nella sostanza, realizzano la compressione dei diritti di cui si invoca la tutela;

che la proposizione dei regolamenti di giurisdizione è fondata sull'assunto pretestuoso, stancante e odiosamente ripetitivo, che l'autorità giudiziaria italiana non abbia il potere di esaminare le istanze dei lavoratori che lamentano violazioni di diritto nell'applicazione del contratto di lavoro in vigore identificato nel regolamento per il personale civile;

che la questione, più volte sottoposta all'esame della Suprema Corte, si è infatti risolta in termini negativi per l'AFSE, avendo sempre la Corte confermato la giurisdizione del giudice italiano;

che è dunque evidente che il tentativo abbia solo natura defatigatoria e realizzi un comportamento antisociale censurabile sotto vari profili: a conferma della condotta imprudente attuata valga considerare che, anche per i giudizi esauriti o nel corso di procedimenti esecutivi, instaurati in suo danno da lavoratori che hanno ottenuto sentenze favorevoli, il QGI ha promosso regolamenti preventivi di giurisdizione, sempre con la deprecata finalità di paralizzare ogni azione e di ritardare il soddisfacimento di diritti accertati dal giudice italiano,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Governo intenda prendere per ricondurre i rapporti alterati in una corretta dinamica sociale ed internazionale e per evitare inutili dispendi in danno degli Stati partecipi della NATO, nonchè il protrarsi di ingiusti atteggiamenti nei confronti dei lavoratori dipendenti.

(4-03996)

(25 ottobre 1989)

RISPOSTA. - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1962, n. 2083, ha recepito l'Accordo (firmato il 26 luglio 1961 a Parigi) tra il Governo italiano ed il comando supremo alleato in Europa degli Stati membri del trattato dell'Atlantico del Nord. Esso disciplina le condizioni di installazioni e di funzionamento nel territorio italiano dei quartieri generali militari internazionali che vi sono o potranno essere installati. L'articolo 8 del citato Accordo stabilisce che qualsiasi

vertenza relativa ai rapporti di lavoro tra un quartiere generale interalleato ed il personale civile a «statuto locale» potrà essere risolta dai competenti organi della NATO senza pregiudizio della tutela giurisdizionale spettante a detto personale secondo le leggi italiane.

Presso l'AFSE (Comando Forze armate interalleate) si sono costituiti l'associazione del personale ed il comitato esecutivo, liberamente eletto dai lavoratori.

L'AFSE ha precisato di non essere a conoscenza che la Suprema Corte si sia pronunciata più volte e negativamente per l'AFSE sul regolamento preventivo di giurisdizione.

L'attuale normativa, infatti, consente alle parti di un processo civile ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del codice di procedura civile la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione «finchè la causa non sia decisa nel merito in primo grado».

Poichè la pronunzia resa in tale fase di giudizio dalle sezioni unite della Corte di cassazione, per l'essenza stessa dell'attività giurisdizionale, non ha efficacia «vincolante» - nell'accezione tecnica del termine - in altri giudizi, è evidente che in questi la medesima questione è legittimamente riproponibile.

Semmai potrebbe adombrarsi in siffatte condizioni la «temerarietà» della lite per gli effetti dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ma tale valutazione va rimessa di volta in volta all'apprezzamento dell'autorità giudiziaria.

Talvolta il regolamento preventivo di giurisdizione, essenzialmente per i tempi non brevi del suo esaurimento, comporta, con la sospensione obbligatoria *ex* articolo 367 del codice di procedura civile del giudizio su cui si innesta, un effetto dilatorio sulla definizione del processo.

Per tale ragione nei progetti di riforma del codice di procedura civile si contempla una revisione dell'istituto.

Il problema degli effetti distorsivi connessi alla sospensione automatica conseguente alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione è un problema reale, del quale il Governo si è fatto carico.

Il disegno di legge n. 1288 («Provvedimenti urgenti per il processo civile») presentato al Senato l'8 agosto 1988, all'articolo 36, prevede la sostituzione dell'attuale primo comma dell'articolo 367 del codice di procedura civile con il seguente:

«Una copia del ricorso per Cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza revocabile».

Lo scopo di tale modifica è appunto quello di escludere l'effetto sospensivo automatico, ed i profili negativi che a questo si riconnettono, affidando al giudice della causa il potere di evitare la sospensione del processo in caso di manifesta inammissibilità dell'istanza o di manifesta infondatezza della contestazione della giurisdizione.

Il disegno di legge sopra indicato è stato approvato in data recentissima dalla Commissione giustizia del Senato, in sede redigente.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*  
VITALONE

(4 maggio 1990)

VISIBELLI. - *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze e delle partecipazioni statali.* - Premesso che dall'inizio dell'anno è dato modo di vedere giovanissimi (in età scolare) intenti alla distribuzione di elenchi telefonici;

considerato che tale servizio costa all'abbonato SIP lire 350+IVA;

rilevato che componendo il numero telefonico 1801513 (consegna elenchi) o comunque interpellando la SIP si apprende che il servizio viene effettuato da «apposite organizzazioni» e viene annunziato sulla stampa che avvisa i cittadini abbonati sulla data, la modalità e il costo del servizio *de quo*;

evidenziato che nel corso della consegna, spesso ad opera di persone non meglio qualificate, viene richiesta la restituzione del vecchio elenco,

l'interrogante chiede di sapere:

1) chi, con quali criteri e modalità individui e come vengano remunerate le apposite (secondo il vocabolario Zingarelli ordinato apposta, conveniente, idoneo) organizzazioni individuate per la distribuzione;

2) se i giovanissimi che effettuano il servizio siano assicurati contro gli infortuni;

3) chi e in base a quale criterio stabilisca il costo del servizio che poi paga l'abbonato;

4) come le apposite organizzazioni abbiano dato ricevuta delle somme incassate;

5) chi, con quali criteri e modalità individui, e con quali fondi eventualmente paghi, i giornali annunzianti la distribuzione;

6) la lista delle organizzazioni che hanno distribuito gli elenchi e l'ammontare da ognuna percepito;

7) l'elenco dei giornali interessati per l'annunzio della distribuzione e quanto eventualmente singolarmente pagato;

8) se non sia doveroso, oltre che opportuno, far assicurare gli addetti alla distribuzione e farli idoneamente riconoscere dagli abbonati quando sono intenti al servizio;

9) chi, in base a quale norma e con quale disposizione abbia stabilito la consegna del vecchio elenco al ricevimento del nuovo.

(4-02918)

(18 febbraio 1989)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che la SIP, in base al combinato disposto dall'articolo 38 della convenzione vigente e dall'articolo 26 del nuovo regolamento di servizio approvato con

decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, ha l'obbligo di distribuire in uso gratuito all'utenza una copia dell'elenco abbonati della propria rete urbana di appartenenza.

L'attività di distribuzione degli elenchi telefonici a domicilio dell'utenza viene assegnata dalla SIP ad aziende che sono invitate a partecipare, mediante licitazione privata, ad una gara. Le aziende in questione devono essere scelte fra società o ditte aventi per attività quella del trasporto e/o recapito di merci ovvero fra cooperative aventi come finalità specifica tali attività.

Le modalità di appalto, ha riferito la SIP, sono riportate in uno schema di contratto, unico per tutto il territorio nazionale, a cui le ditte incaricate debbono strettamente attenersi; l'aggiudicazione viene fatta a favore delle ditte che, oltre a presentare l'offerta economicamente più vantaggiosa, appaiono maggiormente affidabili ai fini di una buona qualità del servizio.

Il contratto di appalto per la distribuzione degli elenchi obbliga la ditta a rispettare - nei confronti di tutto il personale - le norme di legge e contrattuali riguardanti il rapporto di lavoro, nonché le norme previdenziali ed assistenziali poste a tutela dei lavoratori; ciò è avvenuto per i dipendenti delle circa 60 ditte o cooperative che hanno curato la distribuzione degli elenchi relativi al periodo 1988/1989.

Per ogni elenco recapitato la concessionaria riconosce alla ditta distributrice un compenso di lire 1.000.

Il compenso di lire 350 che la SIP richiede attualmente all'abbonato per la prestazione di cui trattasi è stato stabilito d'intesa con questa amministrazione e rappresenta una minima parte del costo sopportato dalla SIP.

L'addebito di tale contributo sulla fattura trimestrale viene operato soltanto nel caso di consegna degli elenchi presso il domicilio dell'abbonato; a coloro che invece non desiderano avvalersi del servizio a domicilio viene consegnato dal distributore un buono con il quale è possibile ritirare gratuitamente il nuovo elenco presso gli uffici della SIP.

L'obbligo della restituzione del vecchio elenco, al momento della consegna del nuovo, deriva dal fatto che, come detto sopra, esso viene fornito all'utente in uso gratuito e non in proprietà.

La SIP dà notizia della distribuzione degli elenchi mediante comunicazione sui giornali a maggiore diffusione, tenendo conto anche di particolari realtà locali; le spese sostenute per ogni inserzione ammontano mediamente a lire 750.000 e restano a carico della SIP che le ascrive tra quelle riservate alla pubblicità.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*  
MAMMI

(4 maggio 1990)

---

VISIBELLI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* -  
Con riferimento alle recenti dichiarazioni del dottor Pietro Intonti,  
responsabile pugliese dell'Escopost - Escoradio, organizzazione di

tredici uomini che devono operare in tutta la regione Puglia in qualsiasi momento della giornata, specie se la richiesta è urgente, per eliminare pericolose interferenze radio specialmente su frequenze speciali, assegnate per legge, a carabinieri, vigili del fuoco, polizia, aviazione civile, ambulanze che, talvolta, sono disturbate da musicchette e da dediche leziose di radio private, l'interrogante chiede di sapere se sia vero (ed in tal caso perché non si provveda in merito):

che l'Escopost di Puglia sarebbe più tempestiva ed efficiente se potesse contare su altri due ispettori nella sede di Bari;

che l'Escopost di Puglia disponga di una sola autovettura di servizio;

che l'Escopost di Puglia disponga di due soli mezzi mobili di controllo che, paradossalmente, a bordo non hanno apparecchiature di collegamento diretto con la centrale. Come dire che se i tecnici, che con sofisticate apparecchiature controllano le trasmissioni radio sul territorio pugliese, si trovano in montagna o in aperta campagna per un controllo, per comunicare con la centrale devono incredibilmente raggiungere il primo telefono a portata di mano.

(4-04039)

(7 novembre 1989)

RISPOSTA. - Al riguardo appare opportuno precisare che i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, attraverso i propri centri di controllo delle emissioni radio, provvedono ad accertare l'esistenza di disturbi ed interferenze radioelettriche che creano pregiudizio allo svolgimento dei servizi di pubblico interesse.

Qualora tali controlli, effettuati con l'impiego di sofisticate apparecchiature montate su mezzi mobili, evidenzino l'utilizzazione di impianti di radiodiffusione in maniera non conforme alla vigente normativa, i direttori dei circoli intervengono con propri provvedimenti ordinando la disattivazione dell'impianto irregolare.

Soltanto nei casi in cui l'impianto di trasmissione radiofonica persista ad irradiare nonostante l'atto di diffida, il direttore del circolo territorialmente competente chiede l'intervento dell'apposito settore dell'ispezione, denominato «Escoradio», che provvede ad elevare la contravvenzione e, ove ne ricorrano i presupposti, a denunciare i trasgressori all'autorità giudiziaria.

In particolare, presso la sezione «Escoradio» della Puglia l'organico attualmente operante è di 13 persone che svolgono, è vero, funzione di coordinamento a livello compartimentale ma limitano la loro attività di accertamento ispettivo alle sole zone di Bari e Taranto, disponendo le altre sedi provinciali di altri ispettori a ciò delegati; la vettura a loro disposizione è, pertanto, sufficiente a garantire il regolare svolgimento del servizio.

Quanto, infine, alla possibilità di dotare i mezzi mobili di controllo di apparecchiature capaci di effettuare collegamenti in ponte radio con la sede centrale, si significa che il costo elevato di tali apparecchiature e la difficoltà di disporre di idonee frequenze hanno fatto ritenere opportuno effettuare prove reali di propagazione e di efficienza tecnica su impianti di proprietà di altri enti.

La scelta è caduta sugli impianti dell'ANAS che si è dichiarata disponibile alla richiesta dell'amministrazione postale e, pertanto, se l'esperimento avrà esito positivo, la possibilità di istituire tale servizio potrà concretamente essere presa in considerazione.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

MAMMI

(4 maggio 1990)

---